

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 273/2024 del 29/02/2024

<i>STRUTTURA PROPONENTE</i> UOC AFFARI GENERALI E LEGALI	
<p>Oggetto: TRIBUNALE CIVILE DI ROMA: ATTO DI CITAZIONE N. 57658/23 R.G. PROMOSSO DA UN PAZIENTE NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA, NOTIFICATO IL 14.12.23. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. GUIDO LOCASCIULLI. COMPENSO PRESUNTO COMPLESSIVO DI € 11.074,98 DI CUI € 2.647,84 A TITOLO DI ACCONTO, SPESE GENERALI, C.A.P., I.V.A. E SPESE NON IMPONIBILI COMPRESSE (RIF. NS. FASC. N. 6808).</p>	
<p>Proposta di delibera: 473/24 del: 26/02/2024</p>	
L'Estensore: CASALE LARA	Data 26/02/2024
Il Responsabile del Procedimento: CASALE LARA	Data
Il Dirigente della U.O.:	
<p>Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:</p> <p>Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.</p>	
Il Direttore Amministrativo Parere Favorevole	
Il Direttore Sanitario f. f. Parere Favorevole	
Il Direttore Generale:	

II DIRETTORE DELLA UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

- VISTI** gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la “Capacità processuale” ed il “Patrocinio” delle parti nei giudizi;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l’art. 56 comma 1 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 che prevede espressamente che le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici relative ai settori ordinari non si applicano alle procedure di affidamento di “*servizi legali di patrocinio e connessi*”;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- PREMESSO** che:
- in data 13.2.15 veniva acquisita al protocollo aziendale, con nota prot. n. 4791, formale richiesta risarcitoria formulata dal legale di un paziente in relazione ai danni, non quantificati, asseritamente subiti durante la degenza presso l’Ospedale S. Giovanni Addolorata dal 23.10.11 in avanti;
 - nello specifico, secondo la ricostruzione fornita dal paziente, questi contraeva un’infezione nosocomiale nel corso del ricovero presso il reparto di Rianimazione dalla quale derivavano postumi permanenti;
 - la predetta istanza risarcitoria veniva rinnovata il 18.4.18 tramite un diverso avvocato e, successivamente, il paziente avviava un autonomo giudizio in relazione ai medesimi fatti con Ricorso n. 27450/20 R.G. ex art. 696 bis c.p.c. per Accertamento Tecnico Preventivo innanzi al Tribunale civile di Roma, notificato all’Azienda in data 16.9.20;
 - la scrivente Struttura provvedeva tempestivamente a denunciare il sinistro alla Società Cattolica di Assicurazione in virtù della garanzia assicurativa prestata n. 2106.32.1004 con validità dal 31.12.08 al 31.12.11;
 - con nota prot. n. 34790 del 6.10.20 la Cattolica comunicava all’Azienda l’inoperatività della polizza rilevando come la denuncia del sinistro fosse pervenuta successivamente al periodo di validità della garanzia;

- il richiamato ricorso n. 27450/20 R.G. ex art. 696 bis c.p.c. per Accertamento Tecnico Preventivo veniva debitamente trasmesso agli esercenti la professione sanitaria "interessati" in ossequio all'art. 13 della L. 8.3.17 n. 24 e s.m.i.;
- l'Azienda si costituiva nel predetto giudizio con il patrocinio dell'avvocato Andrea Claudio Maggisano, giusta deliberazione n. 925/DG del 20.11.20 dell'allora Direttore Generale;
- in corso di causa veniva espletata la CTU con esiti favorevoli all'Azienda ed il relativo procedimento veniva dichiarato estinto con provvedimento del 14.10.21;

CONSIDERATO che:

- successivamente, in data 14.12.23, in relazione ai medesimi fatti, è stato notificato all'Azienda l'Atto di citazione n. 57658/23 R.G. innanzi al Tribunale Civile di Roma per la condanna dell'Ente convenuto al risarcimento dei danni patiti e patienti dal paziente, complessivamente quantificati in € 215.894,00;
- il predetto atto giudiziale è stato debitamente trasmesso agli esercenti la professione sanitaria "interessati" in ossequio all'art. 13 della L. 8.3.17 n. 24 e s.m.i.;

DATO ATTO che la Compagnia, alla quale è stato debitamente trasmesso l'atto di citazione, con nota del 22.1.24, ha ribadito la non operatività della polizza assicurativa stipulata con l'Azienda;

VISTO il verbale del Comitato Valutazione Sinistri relativo alla seduta del 6.2.24 nel corso della quale il CVS, tenuto conto degli esiti favorevoli della CTU espletata nell'ambito del predetto procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo, ha ritenuto opportuno che l'Azienda si costituisca in giudizio;

VISTA la deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni già annoverati nell'elenco aziendale;

PRESO ATTO della volontà della Direzione aziendale *pro tempore* di affidare l'incarico per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Azienda all'avv. Guido Locasciulli, legale regolarmente iscritto all'albo aziendale e di comprovata esperienza in materia;

CONSIDERATO che:

- la U.O.C. ha concordato col predetto legale il preventivo di massima per l'espletanda attività defensionale, calcolato sulla base dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022 ridotto del 50% in un'ottica generale di contenimento della spesa pubblica;
- al suddetto Legale è stata rilasciata procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa,

deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso lo studio sito in Roma, Via Tevere, n. 20;

TENUTO CONTO

che:

- l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi **€ 11.074,98** (€ 7.051,50 + Spese Generali 15% e + C.A.P. 4% + I.V.A. 22% oltre € 759,00 e € 27,00 per spese esenti), di cui **€ 2.647,84** (€ 1.276,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%, + I.V.A. 22% oltre € 759,00 ed € 27,00) quale compenso in acconto, trova riferimento sul conto patrimoniale n. **202020101** "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":
per **€ 2.647,84** sull'esercizio 2024, Aut. n. 19 sub-aut. n. 37;
per **€ 8.427,14** sull'esercizio 2025;
- gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito dal Comitato Valutazione Sinistri nella seduta del 6.2.24 la costituzione dell'Azienda nell'ambito del giudizio introdotto con Atto di citazione n. 57658/23 R.G. innanzi al Tribunale Civile di Roma, notificato il 14.12.23, promosso da un paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata;
- di affidare l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'avv. Guido Locasciulli, con studio sito in Roma, Via Tevere, n. 20;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato sino all'eventuale fase decisoria, nella somma complessiva di **€ 11.074,98** (€ 7.051,50 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22% oltre € 759,00 e € 27,00 per spese esenti), di cui **€ 2.647,84** (€ 1.276,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%, + I.V.A. 22% oltre € 759,00 ed € 27,00) quale compenso in acconto;

L'onere lordo di € 11.074,98 è gravante sul conto patrimoniale 202020101, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":

per € 2.647,84 sull'esercizio 2024, Aut. n. 19 sub-aut. n. 37;

per € 8.427,14 sull'esercizio 2025.

La U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale curerà la registrazione dell'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2025.

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

IN VIRTU' dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25.2.2021;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso
a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f. riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposta;

- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Legali curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine, compreso il frontespizio.